

Corte di Appello di Roma Prima Sezione civile

Il Presidente

Decreto

-visti gli atti del procedimento n. 51268/2025 RGAC;

-letto il ricorso ex art. 839 cpc, presentato il 28.7.2025 avanti a questa Corte, da

*Parte\_1*

-premesso che la ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 839 cpc, al Presidente di questa Corte:

*“ dichiarare con decreto, nei confronti di Gestione Concessioni s.r.l., l’efficacia immediatamente esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana del Lodo reso dal Tribunale Arbitrale il 14 luglio 2022 nel procedimento CCI 24735/JPA; in ogni caso, con condanna alle spese”*

-considerato che - sulla base di clausola compromissoria, prevista sia alla Sezione 9.08 del Patto Parasociale, che alla Sezione 7.06 dello SPA del 27.2.2017, nel contraddittorio delle parti , il Tribunale arbitrale ha così statuito:

*“ Per i suddetti motivi, all'unanimità, salvo nei casi in cui sia espressamente indicato che la decisione è a maggioranza, il Tribunale Arbitrale adotta le seguenti decisioni:*

*Riguardo alla sua giurisdizione per esaminare alcune materie contenute nella Domanda di Astaldi:*

*(i) Ha giurisdizione per esaminare la denuncia da parte di Astaldi di inadempimento di Pt\_1 alle sezioni 2.05(a) e 4.05(ii) del Patto Parasociale, per la cancellazione di un credito di EUR 956.598 a favore di Controparte\_1 [...] dal bilancio di SCMS.*

(ii) *Ha giurisdizione per esaminare la denuncia da parte di Astaldi di inadempimento di Pt\_1 alle sezioni 2.05(a) e 4.05(ii) del Patto Parasociale per la risoluzione del Contratto EPC e l'assegnazione dell'appalto a LyD.*

(iii) *Ha giurisdizione per esaminare la denuncia da parte di Astaldi di inadempimento di Pt\_1 alle sezioni 4.05(i) e 4.12 del Patto Parasociale nella nomina della Sig.ra Persona\_1 alla carica di Amministratore Delegato di SCMS.*

(iv) *Ha giurisdizione per esaminare la denuncia da parte di Astaldi di inadempimento di Pt\_1 alla sezione 3.04 (b) dello SPA relativa agli obblighi di informazione.*

(v) *Ha la giurisdizione per esaminare la denuncia da parte di Astaldi di inadempimento di Pt\_1 ai suoi doveri di eseguire in buona fede il Patto Parasociale e lo SPA.*

*Per quanto riguarda la Domanda di Pt\_1 :*

(vi) *Dichiara che Astaldi ha violato l'obbligo contenuto nella sezione 3.05 del Patto Parasociale, non realizzando il Primo Additional Contribution richiesto da SCMS.*

(vii) *Dichiara che, a seguito del mancato rispetto della sezione 3.05 del Patto Parasociale per non aver realizzato il Primo Additional Contribution, è cessata l'applicazione dei quorum qualificati previsti nelle sezioni 4.05 e 4.15 del Patto.*

(viii) *Dichiara che Pt\_1 ha un diritto di sottoscrizione e pagamento preferenziale rispetto all'aumento di capitale della Concessionaria, che si approva in conseguenza del Primo Additional Contribution.*

(ix) *A maggioranza, condanna Astaldi a pagare a Pt\_1 una penale di UF 255.600 (pari a circa € 9.840.600,00 alla data del deposito del presente ricorso), pari al 100% della parte non apportata da Astaldi del Primo Additional Contribution, con interessi correnti calcolati dal 14 ottobre 2020, data della presentazione della Domanda di Pt\_1, fino alla data effettiva di pagamento. L'interesse corrente applicabile sarà il tasso di interesse corrente per le*

*operazioni riconvertibili in valuta nazionale inferiori a 1 anno, che sia stato in vigore durante il periodo in cui devono essere calcolati gli interessi.*

(x) *Dichiara Astaldi inadempiente all'obbligo contenuto nella sezione 3.05 del Patto Parasociale, per non aver realizzato il Secondo Additional Contribution richiesto da SCMS.*

(xi) *Dichiara che Pt\_1 ha un diritto di sottoscrizione e pagamento preferenziale rispetto all'aumento di capitale della Concessionaria, che si approvi in conseguenza del Secondo Additional Contribution.*

(xii) *A maggioranza, condanna Astaldi a pagare a Pt\_1 una penale di UF 53.100 (pari a circa € 2.044.350,00 alla data del deposito del presente ricorso), pari al 100% della parte non apportata da Astaldi del Secondo Additional Contribution, con interessi correnti calcolati dal 14 ottobre 2020, data della presentazione della Domanda di Pt\_1, fino alla data effettiva di pagamento. L'interesse corrente applicabile sarà il tasso di interesse corrente per le operazioni riconvertibili in valuta nazionale inferiori a 1 anno, che sia stato in vigore durante il periodo in cui devono essere calcolati gli interessi.*

(xiii) *Dichiara Astaldi inadempiente all'obbligo contenuto nella sezione 3.05 del Patto Parasociale, per non aver realizzato il Terzo Additional Contribution richiesto da SCMS.*

(xiv) *Dichiara che Pt\_1 ha un diritto di sottoscrizione e pagamento preferenziale rispetto all'aumento di capitale della Concessionaria, che si approvi in conseguenza del Terzo Additional Contribution.*

(xv) *A maggioranza, condanna Astaldi a pagare a Pt\_1 una penale di UF 55.500 (pari a circa € 2.136.750,00 alla data del deposito del presente ricorso), pari al 100% della parte non apportata da Astaldi del Terzo Additional Contribution, con interessi correnti calcolati dal 14 ottobre 2020, data della presentazione della Domanda di Pt\_1, fino alla data effettiva di pagamento. L'interesse corrente applicabile sarà il tasso di interesse corrente per le*

*operazioni riconvertibili in valuta nazionale inferiori a 1 anno, che sia stato in vigore durante il periodo in cui devono essere calcolati gli interessi.*

(xvi) *Dichiara Astaldi inadempiente all'obbligo contenuto nella sezione 3.05 del Patto Parasociale, per non aver realizzato il Pt\_2 e il Quinto Additional Contribution richiesti da SCMS.*

(xvii) *Dichiara che Pt\_1 ha un diritto di sottoscrizione e pagamento preferenziale rispetto all'aumento di capitale della Concessionaria, che si approvi in conseguenza del Quarto e del Quinto Additional Contribution.*

(xviii) *A maggioranza, condanna Astaldi a pagare a Pt\_1 una penale di UF 75.000 (pari a circa € 2.887.500,00 alla data di deposito del presente ricorso), pari al 100% della parte non apportata da Controparte\_2*

*[...] , con interessi correnti calcolati dal 14 ottobre 2020, data della presentazione della Domanda di Pt\_1 , fino alla data effettiva di pagamento*

(xix) *Dichiara Astaldi inadempiente all'obbligo contenuto nella sezione 4.16 del Patto Parasociale, rifiutandosi di votare secondo le istruzioni impartite da Pt\_1 all'assemblea degli azionisti di SCMS tenutasi il 24 luglio 2019.*

(xx) *A seguito del mancato adempimento di Astaldi di cui al numerale precedente, condanna Astaldi a pagare a Pt\_1 una penale di USD 1.000.000 (pari a circa € 940.000,00 alla data del deposito del presente ricorso), con interessi correnti calcolati dal 14 ottobre 2020, data della presentazione della Domanda di Pt\_1 , fino alla data effettiva di pagamento. L'interesse corrente applicabile sarà il tasso di interesse corrente per operazioni espresse in valuta estera superiori all'equivalente di 2.000 Unità di Fomento (pari a circa € 77.000,00 alla data di deposito del presente ricorso), che sia stato in vigore durante il periodo in cui devono essere calcolati gli interessi.*

(xxi) *Condanna Astaldi a partecipare e approvare, in assemblea degli azionisti, un aumento di capitale della Società in cui sia capitalizzato il Primo Additional Contribution apportato da Pt\_1 , e a partecipare e approvare, in assemblea*

*degli azionisti, la capitalizzazione di tutti i Conferimenti Aggiuntivi versati da Pt\_1 rispetto ai quali sia stata attivata la procedura di capitalizzazione prevista nella sezione 3.05(c) dello SHA, nel corso di questo arbitrato.*

*(xxii) Dichiara Astaldi inadempiente all'obbligo contrattuale contenuto nelle sezioni 2.01 e 2.02 dello SPA non sottoscrivendo l'atto di trasferimento delle Additional Shares il giorno 4 maggio 2020.*

*(xxiii) Dichiara che, a seguito del mancato adempimento di Astaldi di cui al precedente numerale, restano invalidi, fino alla sottoscrizione del predetto trasferimento, i quorum di cui alle sezioni 4.05 e 4.15 dello SHA e che la sezione 4.16 dello stesso patto è divenuta applicabile a tutte le materie di competenza dell'assemblea degli azionisti di SCMS.*

*(xxiv) Dichiara che, ai sensi della sezione 2.01(d) dello SPA, Pt\_1 era titolare del diritto di differire il pagamento dell'intero prezzo delle Additional Shares e che lo esercitò validamente.*

*(xxv) Condanna Astaldi a sottoscrivere l'atto di trasferimento delle Additional Shares e gli altri documenti contrattuali necessari per effettuare tale trasferimento.*

*(xxvi) A seguito del rifiuto di Astaldi di sottoscrivere il trasferimento delle Additional Shares, condanna Astaldi a pagare a Pt\_1 una penale pari a USD 10.000 (pari a € 9.400,00 alla data del deposito del presente ricorso) al giorno, calcolati dal 5 maggio 2020 fino al giorno in cui verrà sottoscritto il Second Deed of Transfer, con un limite cumulativo totale di USD 4.000.327 (pari a circa € 3.760.307,38 alla data di deposito del presente ricorso) oltre agli interessi correnti, dal 5 maggio 2020 fino alla data effettiva di pagamento. L'interesse corrente applicabile sarà il tasso di interesse corrente per operazioni espresse in valuta estera superiori all'equivalente di 2.000 Unità di Fomento (pari a circa € 77.000,00 alla data di deposito del presente ricorso), che sia stato in vigore durante il periodo in cui devono essere calcolati gli interessi.*

*(xxvii) Respinge tutte le altre richieste di Pt\_1.*

*Per quanto riguarda la Domanda di Astaldi:*

*(xxviii) Respinge tutte le richieste formulate da Astaldi.*

*Costi:*

*(xxix) Astaldi sosterrà i costi dei suoi consulenti legali e quelli relativi ai periti e dovrà rimborsare a Pt\_1 il 50% dei suoi costi legali e quelli relativi ai periti, cioè l'importo di CLP 167.038.350 (pari a circa € 183.742,19 alla data di deposito del presente ricorso).*

*(xxx) Gli onorari arbitrali, le spese amministrative della CCI e i costi di udienza saranno sostenuti per il 70% da Astaldi e per il 30% da Pt\_1; quindi, Astaldi dovrà pagare a Pt\_1 USD 129.541,75 (pari a circa € 121.799,84 alla data di deposito del presente ricorso)"*

- ritenuta la competenza funzionale del Presidente di questa Corte ( e dello scrivente quale suo delegato) a provvedere, ai sensi dell'art. 839, co. 1, cpc;
- considerata la regolarità formale del lodo;
- rilevato che la controversia è compromettibile secondo la legge italiana e che il lodo arbitrale straniero, svoltosi nel contraddittorio delle parti, non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico;

PQM

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) dichiara l'immediata efficacia esecutiva in Italia, ai sensi dell'art. 839 cpc, del lodo arbitrale straniero di cui in parte motiva.

Roma, 24.9.2025

IL PRESIDENTE

Dott. Diego Pinto